

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, lì 01/02/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **Circolare 2/A**

### **Oggetto: valori contributivi ENPALS per il 2010**

L'ENPALS, con propria circolare n. 3 del 25 gennaio u.s., ha fissato i valori contributivi per l'anno 2010 con riferimento ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, stabilendo quanto segue:

- il limite **minimo di retribuzione giornaliera** relativo all'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell'ENPALS, è pari al **43,79** euro, ossia al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari a **460,97** euro mensili, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2010, la retribuzione oraria minima per la denuncia e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai contratti PART-TIME si calcola moltiplicando il minimale giornaliero (**43,79** euro) per il numero dei giorni di lavoro settimanale a tempo pieno previsti dagli accordi o contratti collettivi e dividendo il risultato per il numero delle ore lavorative settimanali previste dai predetti accordi. Pertanto, nei casi di contratti collettivi nazionali che prevedano 5 giornate lavorative settimanali (40 ore totali), la retribuzione oraria sarà pari a **5,47** euro (**43,79 x 5 : 40**).

- gli obblighi contributivi gravanti sui datori di lavoro devono essere assolti sulla base dei suddetti minimali di retribuzione solo laddove questi siano superiori ai minimali imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi nazionali oppure da accordi collettivi o contratti.

- si ricorda che tali dati si applicano anche ai soggetti sportivi (addetti agli impianti sportivi, dipendenti, ecc.) ricompresi tra quelli elencati al dm 15.03.2005. Inoltre il minimale trova applicazione anche nei cofnrotni delle prestazioni sprotive a carattere gratuite se per queste no nesiste una motivazione alla prestazione di carattere extraeconomico.

#### **SPORTIVI PROFESSIONISTI:**

- per gli **sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95**, la circolare in esame ha stabilito quanto segue: il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato anch'esso nella misura del **0,7%**, è pari, per l'anno 2010, a **92.147,00** euro; il contributo di solidarietà (1,2%, di cui 0,6% a carico del datore di lavoro e 0,6% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **92.147,00** euro e sino all'importo annuo di **671.877,00** euro; l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **42.364,00** euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile (**92.147,00** euro).

- per gli **sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95**, la presente circolare ha stabilito quanto segue: il massimale annuo di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **295,34** euro; il contributo di solidarietà (1,2%, di cui 0,6% a carico del datore di lavoro e 0,6% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **295,34** euro e sino all'importo giornaliero di **2.153,45** euro; l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **135,78** euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile (**295,34** euro).

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli  
